

Modifiche allo Statuto dell'ARLeF - Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana)

Art.1 (Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera k-ter), è così sostituita:

<<k-ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;>>

2. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera k-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:

<<k-quater) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (*Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

k-quinques) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

k-sexies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.>>

3. All'articolo 2, comma 2, la lettera b), è così sostituita:

<<b) contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati nei casi previsti dalla normativa vigente;>>

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), le parole "che operano per", sono così sostituite:

<<al fine di promuovere>>

5. All'articolo 2, comma 3, le parole "di cui al comma 2, lettera b).", sono così sostituite:

<<previsti dal presente articolo.>>

6. All'articolo 2, comma 4, le parole ". Con regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono disciplinate le procedure e i limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE*).", sono così sostituite:

<<, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti. >>

Art.2 (Modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9, comma 4, sono soppresse le seguenti parole:

<<da quello delle Regioni e Autonomie Locali o>>

2. All'articolo 9, comma 5, le parole "Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Al solo personale appartenente alla categoria D, in attuazione degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, e dell'articolo 7, comma 2, lett.c), del C.C.N.L. 1 aprile 1999", sono così sostituite:

<<Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia - area enti locali. Al solo personale appartenente alla categoria D, in attuazione delle norme contrattuali del Comparto unico regionale e locale,>>

3. All'articolo 9, comma 6, le parole "ai ruoli dell'Agenzie." sono così sostituite:

<<ai ruoli dell'Agenzie, se non diversamente stabilito.>>

Art. 3
(Modifiche all'articolo 12)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a) sono soppresse le seguenti parole:

<<e dalle Province di Gorizia, Pordenone e Udine>>.

2. All'articolo 12, comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole:

<<e dalle Province di Gorizia, Pordenone e Udine>>.

3. All'articolo 12, il primo periodo del comma 3 è così sostituito:

<<3. Il Consiglio di Amministrazione adotta con propria deliberazione il bilancio di previsione pluriennale, accompagnato dal programma triennale di attività dell'Agenzie, nonché il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, entro i termini e con le modalità e schemi stabiliti dalla normativa vigente in materia di contabilità applicabile agli enti di diritto regionale.
>>

VISTO: IL PRESIDENTE